



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità
Pubblica Veterinaria

All. 2

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0222597 11/05/2020 11,12

Mitt. : 500401 Prevenzione e sanità pubblica ...

Dest. : DIPARTIMENTI PREVENZIONE AASSLL; IZS MEZZOGGIORNO

A.R.P.A. CAMPANIA; AASSLL DIRETTORI GENERALI

Classifica : 50.4.18. Fascicolo : 1 del 2020



Ai Direttori Generali
delle AASSLL

Ai Dipartimenti di Prevenzione
delle AASSLL

e, p.c. All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno

All'A.R.P.A.C.

Al Direttore Generale per la Tutela della Salute
ed il Coordinamento
del Sistema Sanitario Regionale

Loro Sedi

Oggetto: Emergenza COVID-19 — Proroga direttive sulle attività di controllo ufficiale per gli obiettivi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare

Prendendo atto del perdurare dell'emergenza COVID-19 e delle difficoltà nello svolgimento dei controlli ufficiali, le Regioni hanno recentemente proposto al Ministero della Salute la riprogrammazione ed indicazioni sulle modalità di svolgimento degli stessi per contenere i rischi di contagio.

In riscontro alla proposta delle Regioni e nelle more dell'attivazione di un confronto, il Ministero con la nota n. 10585 del 7 maggio, allegata, ha prorogato fino al **20 maggio** le indicazioni già fornite con le note nn. 8536-08/04/2020-DGSAF-12758-08/04/2020-DGISAN.

Pertanto, fino alla predetta data, si confermano le direttive sulle attività differibili ed indifferibili fornite da questa U.O.D. con nota n. 189403 del 10 aprile scorso, anch'essa in copia.

Il Responsabile U.O.D.
dott. Paolo Samelli



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Alle Regioni e Province Autonome
Loro sedi
UVAC e PIF
Loro Sedi
Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Loro Sedi
Alle Associazioni di Categoria
Loro sedi
Alla Federazione degli Ordini dei Medici
Veterinari
Sede

Oggetto: Emergenza da SARS CoV-2 (Pandemia Covid19): sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Proroga Nota 8536-08/04/2020-DGSAF-12758-08/04/2020-DGISAN.

Si riscontra la Nota della Regione Veneto n. 172716 del 29 aprile u.s. con la quale sono state trasmesse le istanze delle regioni e province autonome concernenti le difficoltà che i Servizi Veterinari ed i Servizi di Igiene, Alimenti e Nutrizione territoriali continuano ad incontrare nello svolgimento delle attività istituzionali a causa del perdurare dell'emergenza Covid 19 in atto. In particolare, è stata proposta l'attivazione di un tavolo di confronto per procedere alla riprogrammazione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali e per stabilire le priorità di intervento e modalità di controllo che tengano conto delle misure necessarie a contenere la circolazione del virus.

Al riguardo si comunica che, nelle more dell'attivazione del suddetto tavolo e dell'avvio dei lavori, le indicazioni fornite con il documento trasmesso dalle scriventi Direzioni generali con la Nota di cui all'oggetto relativa agli aspetti di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, sono prorogate fino al 20 maggio p.v..

Si prega di assicurare la massima diffusione.

La presente Nota sarà pubblicata sul sito del Ministero della salute alla sezione "trovanorme".

Il Direttore generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

F.to Silvio Borrello*

Il Direttore generale per l'igiene e
sicurezza degli alimenti e la nutrizione

F.to Massimo Casciello*



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità
Pubblica Veterinaria

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0189403 10/04/2020 14,57

Mitt. : 500401 Prevenzione e sanità pubblica ...

Dest. : AASSLL DIRETTORI GENERALI; DIPARTIMENTI PREVENZIONE AAS...
MINISTERO SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA...
Classifica : 50.4.10. Fascicolo : 1 del 2020

Ai Direttori Generali
delle AASSLL

Ai Dipartimenti di Prevenzione
delle AASSLL

e, p.c. Al Ministero della Salute
Direzione Generale per l'Igiene
e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione

Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità Animale
e dei Farmaci Veterinari

Al Coordinamento Interregionale
Area Prevenzione e Sanità Pubblica

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno

All'A.R.P.A.C.

Al Direttore Generale per la Tutela della Salute
ed il Coordinamento
del Sistema Sanitario Regionale

Loro Sedi

Oggetto: Emergenza COVID-19 - Attività di controllo ufficiale per gli obiettivi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare

Con il perdurare dell'emergenza COVID-19 in Italia, estesa ormai all'intera Europa ed a tutti i continenti, è stato emanato il Regolamento UE 2020/466 del 30 marzo 2020, con il quale la Commissione Europea ha stabilito misure temporanee straordinarie per contenere rischi sanitari per l'uomo, per gli animali, per le piante e per il benessere degli animali per fronteggiare la disfunzione dei sistemi dei controlli a causa della crisi pandemica.

Prendendo atto della disposizione comunitaria e della necessità che il Sistema Sanitario Nazionale assicuri il rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali a tutela della salute pubblica, il Ministero della Salute, con nota n. 12758 dell'8 aprile ha rimodulato le indicazioni fornite con le

precedenti note n. 5086, 6249 e 6579 rispettivamente del 2, 12 e 18 marzo 2020, che precisavano quali dovessero essere le attività connesse ai controlli ufficiali che, per rischio sanitario e/o per elevato impatto economico, è necessario assicurare su tutto il territorio nazionale e quali invece, in base a valutazioni nazionali o regionali, possono essere differite per 30 giorni.

Nel prendere atto di tali direttive comunitarie e nazionali, del contesto sanitario regionale e dell'esigenza di contenere le possibilità di contagio, con la presente nota si definiscono, in sostituzione di quanto stabilito con le note n. 15517 del 10 marzo e n. 163029 del 13 marzo u.s., le attività che possono essere differite e quelle che non possono essere differite.

SANITA' ANIMALE E ANAGRAFE

Attività veterinarie che possono essere differite

- a) controlli programmati nell'ambito dei Piani di sorveglianza ed eradicazione approvati dalla Commissione europea per l'anno 2020 e Piani pluriannuali;
- b) genotipizzazioni da Piano di selezione genetica EST ovicaprine e programma di selezione nei caprini;
- c) controlli annuali programmati per il 2020 in materia di anagrafe zootecnica (c.d. controlli minimi);
- d) attività di prelievo dell'obex per CWD;
- e) *Controllo della popolazione dei cani randagi e delle colonie feline previste ai sensi della L. 281/91* (note regionali prot. 152149/2020 e prot. 155517/2020):
 - sterilizzazione dei cani ricoverati nei canili
 - sterilizzazioni dei gatti delle colonie feline
 - microchippatura per l'iscrizione all'anagrafe dei cani padronali.

Attività veterinarie che non possono essere differite

- a) controlli programmati per le profilassi di Stato (Brucellosi bovina e ovicaprina, Tubercolosi e Leucosi bovina enzootica), in considerazione che il territorio campano è ad elevata criticità sanitaria relativamente allo stato sanitario delle aziende zootecniche, per brucellosi e tubercolosi, fermo restando che, come disposto con nota congiunta UOD/task force prot. 0178533 del 01/04/20, l'attività può essere differita fino a 7 giorni dalla presentazione da parte dell'allevatore di istanza di sospensione degli ingressi in azienda per la messa in sicurezza della stessa, in relazione al contenimento e la gestione dell'emergenza da COVID-19;
- b) sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto, e attività di gestione correlate, delle malattie soggette a denuncia obbligatoria ex Regolamento di polizia veterinaria DPR n. 320/1954;
- c) controlli veterinari previsti dai Piani Influenza aviaria e Peste suina africana, in particolare quelli da effettuarsi ai fini della movimentazione e nell'ambito della sorveglianza passiva; sono da ritenersi comunque differibili le verifiche programmate in materia di biosicurezza, fatte salve specifiche necessità derivanti da situazioni di rischio;
- d) prelievi dell'obex nei piccoli e grossi ruminanti morti e delle categorie a rischio, e al macello nei piccoli ruminanti regolarmente macellati;
- e) controlli veterinari in aziende bovine-bufaline e ovicaprine per:
 - monitoraggio nelle aree riconosciute "cluster" di infezione per Brucellosi;
 - risanamento aziende focolaio per Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi bovina enzootica e attività di disinfezione;
 - allevamenti bovini e bufalini Ufficialmente Indenni autorizzati alla produzione di latte crudo destinati alla vendita diretta al consumatore;
 - riassegnazione della qualifica sanitaria ai fini della movimentazione, ivi comprese le prove di compravendita, di capi da aziende Ufficialmente Indenni di Province Ufficialmente Indenni e non Ufficialmente Indenni che, per motivi di benessere o altre comprovate ed inderogabili necessità, devono vendere i propri animali ad altri allevamenti;
 - i capi di aziende Ufficialmente Indenni che si spostano per transumanza o monticazione (alpeggio) da Province non ufficialmente indenni;
- f) controlli veterinari in attuazione del Piano Salmonellosi quelli previsti dal PNSC nei riproduttori (gallus gallus e tacchini) e galline ovaiole per il carico e l'accasamento;
- g) controlli su animali sensibili alla blue tongue introdotti in Italia in forza degli Accordi con altri Stati



- membri ex Regolamento 1266/2007 e s.m. e i.;
- h) visite domiciliari degli animali morsicatori. Queste possono essere, tuttavia, temporaneamente sostituite da una intervista telefonica finalizzata ad acquisire informazioni sulla eventuale vaccinazione antirabbica sui luoghi di soggiorno dell'animale nonché acquisire informazioni sull'eventuale presenza di sintomi riconducibili a tale malattia; di tale intervista deve restare traccia (data e ora dell'intervista timbro e firma del Veterinario ufficiale);
 - i) attività connesse all'identificazione e registrazione degli animali: i controlli routinari sulla tracciabilità degli animali ammessi alla macellazione e, nei casi previsti, durante la movimentazione;
 - j) attività connesse al Piano Nazionale Arbovirosi di cui alla nota DGSAF 3789-17/02/2020 con particolare riferimento alla sorveglianza entomologica per West Nile e Usutu;
 - k) rilascio di certificazioni atte a garantire la movimentazione degli animali al fine di tutelare il normale proseguo dell'attività della filiera zootecnica e per garantire il rispetto del benessere animale;
 - f) *Controllo della popolazione dei cani randagi e delle colonie feline previste ai sensi della L. 281/91, (note regionali prot. 152149/2020 e prot. 155517/2020):*
 - attività di cattura dei cani randagi con relativa sterilizzazione
 - pronto soccorso riservato agli animali senza padrone
 - rilascio passaporti e/o certificazioni sanitarie per giustificate, improcrastinabili e comprovate esigenze di movimentazione.

BENESSERE ANIMALE

Si ritiene opportuno ricordare che sono consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal Servizio Veterinario ivi compresi canili, gattili e l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge n. 281/91.

Attività veterinarie che **possono essere differite**

g) *Benessere animale*

Le attività ispettive come pianificate dal Piano Nazionale per il benessere animale (PNBA) previste dalla nota prot. n. 4339 del 24/02/20-DGSAF, nonché i controlli durante il trasporto secondo i relativi Piani Nazionale o regionali.

h) *Riproduzione animale*

Nei centri di raccolta, produzione stoccaggio di materiale genetico destinato agli scambi, le attività di sopralluogo volte al rilascio di autorizzazione all'attività per i centri di nuova apertura;

Attività veterinarie che **non possono essere differite**

a) *Benessere durante il trasporto e protezione durante la macellazione*

I controlli ispettivi richiesti da parte delle forze dell'ordine o determinati da segnalazioni di irregolarità che possono pregiudicare il benessere durante il trasporto (ex. Reg. (CE) n. 1/2005); le attività atte alla protezione degli animali durante la macellazione (ex Reg. (CE) 1099/2009);

b) *Riproduzione animale*

Nei centri di raccolta, produzione e stoccaggio di materiale genetico destinato agli scambi, non sono differibili le attività volte al controllo sanitario delle strutture già autorizzate e, in particolare, alla redazione e validazione dei certificati sanitari che accompagnano ogni partita di materiale genetico;

SCAMBI, IMPORT ED EXPORT

Le importazioni di animali e merci soggette a controllo veterinario continueranno a realizzarsi con attuali normative nazionali e dell'UE, avendo come riferimento, per le certificazioni sanitarie, anche le disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione del 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)

Attività che **possono essere differite**



ITALCERT

Sistema di Gestione
"CERTIFICATO N° 568SGQ03"
UNI EN ISO 9001:2015

- a) controlli a sondaggio di cui all'articolo 5, comma 1 del D.lgs 28/93 e i controlli non sistematici di cui all' articolo 11 del medesimo D.lgs.

Attività che non possono essere differite

- a) controlli su alimenti di origine animale scaturiti da allerte dell'UE e i controlli su animali vivi e prodotti germinali derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 bis del D.lgs 28/93;
- b) controlli già individuati per gli animali sensibili relativamente ad HPAI e blue Tongue e per le carni di cinghiale relativamente alla PSA;
- c) ulteriori eventuali controlli legati all'evolversi delle situazioni epidemiologiche a livello internazionale delle varie malattie sia per gli animali che per i prodotti;
- d) effettuazioni di sopralluoghi e controlli per animali introdotti dall'estero (animali da compagnia) ai sensi degli articoli 32 e 35 del regolamento (UE) 576/2013;
- e) rilascio delle certificazioni sanitarie per le spedizioni degli animali, dei prodotti germinali e delle merci, laddove prescritto, negli altri Paesi Europei ed extra Europei;
- f) tutte le attività dei Servizi Veterinari concernenti il controllo e la sorveglianza degli animali vivi e delle merci importati dai paesi terzi e introdotti dai Paesi membri per i quali la normativa vigente prevede quarantene, vincoli o canalizzazioni a destino;
- g) rilascio di passaporti e/o certificazioni sanitarie per animali da compagnia motivate da imminenti, inderogabili e comprovate partenze.

GESTIONE DEL FARMACO VETERINARIO

Le attività di sorveglianza sul farmaco veterinario sono predisposte sulla base di indicatori di rischio e di valutazione di congruità dell'uso. Con la nota prot. n. 0004339-24/02/2020-DGSAF-MDS-P sono state fornite indicazioni per la riorganizzazione dell'attività di pianificazione e di attuazione dei controlli ufficiali, basate su criteri specifici e alla luce dei nuovi metodi di rilevazione. L'attività di controllo ufficiale è stata, quindi, rimodulata, definendo, limitatamente ai controlli da eseguirsi presso gli impianti di allevamento e custodia degli animali destinati alla produzione di alimenti, un numero minimo di controlli, in deroga a quanto previsto dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193 e s.m.i. e dalle Linee guida del 2012 (prot. n. 0001466-26/01/2012-DGSAF-MDS-P) ma in linea con i nuovi principi del Regolamento (UE) n. 2019/6.

Per le altre tipologie di impianti soggetti a verifica della corretta gestione del farmaco, per le quali rimangono invariate le regole di frequenza e di numerosità dei controlli, il Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (REV) rappresenta una fonte dati importante per orientare tali attività sulla base di specifici rischi, valutabili attraverso i report già resi disponibili. Ciò consente una **preliminare verifica da remoto** che, nelle more della creazione di funzioni informatiche ad hoc, sarà oggetto di rendicontazione secondo le modalità già in essere

Attività veterinarie che non possono essere differite

- a) controlli su impianti selezionati e/o da individuare ai sensi della programmazione PNBA e Farmacosorveglianza 2020 tra quelli che pongono un serio rischio per la salute umana e animale derivante dal fenomeno dell'antibiotico-resistenza per gli elevati consumi di antibiotici in generale, e/o di antibiotici critici per l'uomo (CIA) sulla base delle informazioni presenti nei nuovi strumenti informatici messi a disposizione dalla DGSAF e della valutazione del rischio effettuata dalle Autorità delle Regioni e Province autonome. Tali controlli possono essere svolti in concomitanza con altre attività ufficiali;
- b) gestione dei difetti di qualità dei farmaci veterinari su precisa segnalazione della DGSAF mediante un intervento di rintraccio delle eventuali confezioni di farmaci interessati ancora presenti sul proprio territorio da parte dei Servizi veterinari locali. Tale intervento implica il sequestro dei farmaci ed avviene, di solito, congiuntamente con il Nucleo NAS dei Carabinieri. Tale attività indifferibile, anche tenuto conto della rarità dell'evento, deve comunque essere garantita.

MANGIMI

Attività veterinarie che possono essere differite

- a) attività di sopralluogo legate al riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi ai sensi del

Reg. (CE) n. 183/05 e autorizzazioni nel settore dei mangimi medicati ai sensi del D.Lgs 90/93;

- b) attività di sopralluogo legate a controlli sull'etichettatura dei mangimi;
- c) attività di audit sugli operatori del settore dei mangimi.

Attività veterinarie che non possono essere differite

- a) campionamenti ed analisi effettuati ai sensi della programmazione del PNAA 2020 per i piani di sorveglianza sulla base della valutazione del rischio effettuata dalle Autorità delle Regioni e Province autonome, fermo restando quanto previsto dalla nota DGSAF 6993 del 25 Marzo 2020, - controlli su sospetto o correlati ad indagini epidemiologiche legate a emergenze, allerte iRASFF o su segnalazione di non conformità;
- b) attività legate al rilascio di certificazioni sanitarie per l'esportazione di mangimi verso Paesi Terzi.

SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Attività che non possono essere differite

Come comunicato con la citata nota regionale prot. 15515 del 10 marzo taluni controlli stabiliti dall'ordinaria programmazione regionale (DPAR), come piani di monitoraggio ed attività, si precisa che il controllo ufficiale sulle filiere di produzione di alimenti ancora attive deve essere comunque garantito, e che sono da considerarsi inderogabili e non differibili le seguenti attività svolte dalle autorità competenti:

- a) attività ispettiva presso gli stabilimenti di macellazione;
- b) ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza;
- c) attività di controllo ufficiale correlate alla gestione del sistema di allerta di alimenti e mangimi (RASFF);
- d) attività di controllo ufficiale a seguito di casi o sospetti di malattia trasmessa da alimenti;
- e) attività di controllo ufficiale finalizzate al mantenimento della classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi;
- f) attività di controllo ufficiale e la certificazione in stabilimenti abilitati all'esportazione di alimenti in relazione alle esigenze degli accordi internazionali vigenti;
- g) attività di controllo ufficiale a seguito di segnalazione o di reclami;
- h) controllo sulle acque destinate al consumo umano con campionamento effettuato presso punti di prelievo installati su suolo pubblico, ovvero che non comportano il contatto con altre persone;
- i) sorveglianza di attività che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza degli alimenti.

Per quanto concerne i controlli per accertare il mantenimento dei requisiti di igiene delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi, la cui interruzione pregiudicherebbe la raccolta per il consumo umano, nei casi in cui le dimensioni dell'imbarcazione utilizzata per il campionamento non siano tali da garantire un sufficiente distanziamento tra le persone, il controllo potrà essere subordinato ad un'intesa tra ASL ed operatori, delegando questi ultimi al prelevamento dei campioni in mare secondo una apposita procedura documentata.

Tale procedura dovrà prevedere la delega al prelevamento dei campioni di molluschi all'operatore stesso, che dovrà autocertificare, su precise indicazioni dell'ASL, di averli prelevati nei punti stabiliti dall'ASL con la sorveglianza sanitaria, con le modalità da essa definite e di averli mantenuti per tempo e temperatura dismicrobici fino allo sbarco.

L'operatore stesso consegnerà i campioni sul punto di sbarco agli operatori dell'ASL, che confezioneranno e sigilleranno le singole aliquote e li invieranno ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico.

DISPOSIZIONI TRASVERSALI

Tutti i controlli ufficiali devono essere svolti con la massima cautela per evitare la diffusione del virus ed il contagio, utilizzando i DPI necessari, per la sicurezza del personale che effettua il controllo e degli operatori che lo subiscono.

Per quanto riguarda tutte le attività di front-office, se non strettamente connesse alle attività ritenute essenziali, possono essere differite per un periodo fino a 30 giorni, sostituendole con modalità telematiche.

Si richiama, infine l'attenzione delle AASSLL sulla assoluta necessità di evitare le condizioni di sovraffollamento negli uffici garantendo sia al personale sanitario che all'utenza il rispetto delle disposizioni

sulla distanza di sicurezza fra le persone imposte dalle disposizioni nazionali e regionali e limitando lo spostamento di persone, anche in osservanza delle direttive specifiche del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Fatta salva la presenza negli uffici di un contingente necessario per la gestione delle predette attività indifferibili e d'urgenza-emergenza, il restante personale dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, svolge ordinariamente le attività amministrative sanitarie di competenza (gestione SCIA, flussi informativi, banche dati, ecc.) in modalità di lavoro agile, ai sensi dell'art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Come già richiesto con la predetta nota n. 15517 del 10 marzo, è opportuno che le accettazioni dei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico e dell'ARPAC adottino misure per evitare l'assembramento di persone, limitando e frazionando l'accesso del personale sanitario che consegna i campioni.

Per consentire al personale sanitario di effettuare in piena sicurezza i controlli ufficiali, i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL dovranno disporre che i Servizi Epidemiologia forniscano ai Servizi dipartimentali addetti ai controlli informazioni aggiornate e puntuali sullo stato sanitario rispetto al contagio da COVID-19 degli operatori che subiscono il controllo, per consentire ad essi di procrastinarli, oppure se necessario, di effettuarli adottando le dovute precauzioni.

È doveroso, infine, sottolineare che le attività della programmazione regionale di cui si è disposta la sospensione, costituiscono obiettivi della Regione, alcuni dei quali monitorati LEA, che poi, a cascata, sono assegnati alle AASSLL. Pertanto, tenuto conto che il differimento di molte delle attività graveranno inevitabilmente sul raggiungimento di tali obiettivi, si rinnova la richiesta alle Direzioni Generali del Ministero della Salute in indirizzo di prevedere la sospensione e/o la riduzione dell'assegnazione numerica di attività.

Il Responsabile U.O.D.
dott. Paolo Samelli